

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 308/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 4n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «4o. **32014 R 1254**: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 11n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «11o. **32014 R 1254**: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27) <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

*Articolo 3*

I testi del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

